

COMUNE DI DOLZAGO

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 29 Novembre 2000 e 27 Dicembre 2000 con deliberazioni nn.48 e 56 Esecutive con provvedimento dell'O.RE.CO Sezione Interprovinciale di Milano dell'8 Gennaio 2001 - atti n.256

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Esso fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco.

L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Il Comune di Dolzago è titolare, secondo il principio della sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art.2

FINALITA'

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e secondo le leggi in vigore.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'Amministrazione.

La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi generali.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

FORME DI PARTECIPAZIONE-PROGRAMMAZIONE

COOPERAZIONE DEL COMUNE

Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione secondo quanto stabilito con legge regionale.

Il Comune concorre alla determinazione degli

obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specifica attuazione.

Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali: a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e le coordina.

Il Comune utilizza criteri e procedure, stabilite con leggi regionali, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

Il comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

Art.4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Il territorio del Comune si estende per kmq.2,23, confina con i Comuni di Oggiono, Castello di Brianza, Ello, Colle Brianza, Barzago, Sirone.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza della Repubblica, 7/8.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si

svolgono nella Sede Comunale.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.5

ALBO PRETORIO

Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" e per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi dello Stato e dei Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo o

dalle risultanze dell'apposito registro, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.6

GEMELLAGGI

1.11 Comune di Dolzago ritiene i gemellaggi con altri Comuni, eventualmente situati anche al di fuori dei confini nazionali, un valido strumento di apertura ed integrazione culturale.

2. Il gemellaggio può costituirsi tramite delibera di Consiglio Comunale.

Art.7

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Dolzago e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25.3.1998.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il suddetto Decreto.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati salvo specifica autorizzazione del

Sindaco.

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art.8

ORGANI

1.Sono organi del COMUNE: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2.Nella nomina della Giunta e degli Organi Collegiali del Comune, nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti deve essere rispettato il criterio delle pari opportunità previsto dalla legge.

Art.9

CONSIGLIO COMUNALE

1.Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2.Il Consiglio, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

3.L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e le

modalità di convocazione del Consiglio sono regolati dalla legge e dall'apposito Regolamento Comunale.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice-sindaco.

5. Il Consiglio disciplina con Regolamento la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art.10

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli

obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Designa, qualora la legge non disciplini espressamente la nomina, i Consiglieri Comunali destinati a far parte delle Commissioni Consiliari.

Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare le condizioni dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle leggi vigenti.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominata. Il Consiglio Comunale provvede inoltre ad eleggere tra i propri

componenti la commissione elettorale comunale.

Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma

e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dalla legge.

Art.11

FUNZIONAMENTO - SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio

dichiarato nel Comune, rispetto al giorno di convocazione:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- 24 ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

b) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è depositata in Segreteria da parte del responsabile del servizio almeno 24 ore prima della seduta.

c) Riservare al Sindaco il potere di convocazione o quando lo richieda un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti

all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

d) La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro giorni 10 (dieci) dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni

dalla convocazione.

e) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

f) Prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati.

g) Fissare modalità e tempi per la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni.

h) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, sessioni straordinarie e sessioni urgenti.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo

scioglimento del Consiglio Comunale, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte

dal Vicesindaco.

Art.12

COMMISSIONI

1.Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni.

2.Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art.13

COMMISSIONI SPECIALI

1.Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. La deliberazione di costituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2.Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3.Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4.La Commissione di indagine può esaminare tutti gli

atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i Dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La Commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

Art.14

CONSIGLIERI

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri e la loro decadenza sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, fra quelli proclamati eletti, ha riportato maggior numero di voti.

A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere

assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione.

Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

4. Il Consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta consiliare entro dieci giorni dalla stessa.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art.15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge sono disciplinati dal Regolamento.

Art.16

GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art.17

GIUNTA COMUNALE

La Giunta è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di quest'ultimo.

ART.18

NOMINA E PREROGATIVE

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Il Sindaco e gli Assessori, escluso il caso di scioglimento del Consiglio, restano in carica fino alla elezione del successore.

La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono pronunciate dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART.19

COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 4 (quattro) Assessori. Il numero degli Assessori è stabilito dal Sindaco e può variarlo, sempre nel rispetto del numero massimo sopraindicato, in

qualsiasi momento del mandato sulla base di valutazioni politico-amministrative.

Possono essere nominati assessori - fino ad un numero massimo di 2 (due) - anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, con esclusione di coloro che presenti nelle liste dei candidati non sono risultati eletti nella competizione elettorale dalla quale è nato il Consiglio in carica.

Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.

ART.20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART.21

ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati

dalla legge al Consiglio, o che non rientrano, per legge o per statuto, nella competenza esclusiva del Sindaco, del Segretario o del personale responsabile.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi collegiali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. In particolare, è competenza della Giunta:

- l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
- l'accettazione di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio ai sensi di legge.

Art.22

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali deliberano validamente con

l'intervento della metà dei componenti assegnati ed ha maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento "seduta privata", nei casi previsti dal regolamento.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario

comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Art.23

SINDACO

Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio stesso.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di

insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da

portarsi a tracolla.

Art.24

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dalle leggi;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito

albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina di direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende, Istituzioni nei termini previsti da disposizioni normative, ovvero entro i termini di scadenza dei precedenti incarichi;

i) coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di

apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;

l) può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni

pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

m) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art.25

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale,

indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi del diritto del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti

legali delle stesse ed informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo

disponibile.

Art.26

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri provvede alla

convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

d) quale ufficiale di governo sovrintende alle azioni di cui al I° comma del T.U.E.L. e adotta gli atti previsti dal II° comma dello stesso articolo. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza dello Stato, deve attenersi alle norme dettate dall'art.54 del T.U.E.L.;

- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art.27

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE

O DECESSO DEL SINDACO

In caso di impedimento permanente, rimozione,

decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi della vigente normativa.

Le dimissioni sono presentate dal Sindaco al Consiglio e diventano

irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art.28

MOZIONI DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza

assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.29

VICESINDACO

Il Vicesindaco è l'Assessore che, a tale funzione è nominato dal

Sindaco.

Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità determinato dal Sindaco con il Decreto di nomina degli stessi.

Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art.30

DIVIETI DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o

comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I°

Art.31

SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli uffici.

Art.32

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali svolgendo funzioni di assistenza giuridico-amministrativa.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente

e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di

ordine tecnico-giuridico

agli organi dell'Ente.

3. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal sindaco.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le prescrizioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L.

Art. 33

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

La capacità di auto-organizzazione deriva dall'autonomia statutaria e finanziaria.

Il Comune disciplina con appositi atti e Regolamenti:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) l'organizzazione degli Uffici e dei servizi in conformità ai criteri ed ai principi definiti dal presente statuto.

3. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica

organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'efficienza e l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità

e la responsabilità.

4. Costituisce altresì elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni.

5. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:

- a) l'attività per progetti;
- b) il metodo della programmazione;
- c) l'integrazione funzionale ed organizzativa degli Uffici e dei servizi;
- d) la mobilità interna del personale;
- e) il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
- f) la formazione del personale.

6. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotterà metodi e tecniche per:

- a) il controllo di gestione;
- b) l'automazione negli Uffici e nei servizi.

7. L'Amministrazione Comunale informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i

provvedimenti che ri-

guardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli Uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano da campi della contrattazione decentrata.

8. Le modalità di assunzione del personale sia a tempo

indeterminato che determinato sono quelle stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi, o quelle che richiedono alta e specifica professionalità, vengono conferite nel rispetto della normativa vigente, facendo ricorso, se necessario, anche a personale al di fuori della pianta organica e con contratto a termine.

Art.34

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

L'attività gestionale dell'Ente si basa sul principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa.

2. La gestione amministrativa è affidata ai responsabili dei servizi, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale, in attuazione delle

deliberazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco.

3.All'attività dei responsabili sovrintende il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Comunale, secondo le norme previste dalle Leggi in materia e con le modalità previste nel Regolamento di Organizzazione.

4.Sulla base di apposite Convenzioni con Comuni interessati (che raggiungono complessivamente i 15.000 abitanti), il Comune può provvedere alla nomina di un Direttore Generale con contratto a tempo determinato, al di fuori dei posti previsti dalla dotazione organica e per una durata complessiva non superiore a quella del mandato del Sindaco.

5.Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma precedente e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.

6.Il Direttore Generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente.

Il Direttore Generale risponde direttamente al

Sindaco del proprio operato e, unitamente al

nucleo di valutazione, riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

7. Le funzioni del Direttore Generale, ove nominato, e del Segretario Comunale sono definite nel Regolamento di Organizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art.109 del T.U.E.L.

Art.35

STRUTTURA

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali, è articolata in aree/servizi organizzativi collegati funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Spettano ai Responsabili delle aree/servizi la conduzione operativa e l'organizzazione del lavoro delle strutture loro affidate.

Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l'attivazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore Generale, o Segretario Comunale ed i Responsabili delle aree/servizi, sono disciplinate dal Regolamento di Organizzazione.

TITOLO III

SERVIZI

Art.36

FORME DI GESTIONE

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.37

GESTIONE IN ECONOMIA

Fatti salvi i compiti di controllo e approvazione da parte degli organi del Comune e quanto disposto dagli appositi Regolamenti, ai responsabili degli uffici e dei servizi è affidato il compito di curare, con ampia autonomia, l'esecuzione dei lavori o forniture che siano per la convenienza, affidati in economia o mediante cottimo fiduciario.

Art.38

AZIENDA SPECIALE

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

Il Consiglio di amministrazione e il Presidente

sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art.39

ISTITUZIONI

Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano:

i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente I° comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione

ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art.40

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.41

IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE

Il Presidente dell'azienda e dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art.42

IL DIRETTORE

Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art.43

NOMINA E REVOCA

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge sulla base di un documento, corredato da curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5

dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art.44

SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

Negli Statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.45

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune svilupperà rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art.46

ATTIVITA' CONTRATTUALE

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

La determinazione deve indicare:

- a) il fine che il contratto deve perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le regioni che ne sono alla base.

Art.47

PRINCIPI E CRITERI

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici

competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli uffici dell'Ente.

Art.48

REVISORE DEL CONTO

Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati per legge per l'elezione a

Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.49

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei

ricavi secondo le

tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa

degli uffici e dei servizi.

3.Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

4.Nei servizi erogati all'utenza il comune si adopera per individuare gli strumenti atti a valutare la qualità degli stessi.

5.Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.50

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art.51

IL COMUNE

Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le norme stabilite da leggi statali o regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio.

In particolare, le funzioni del Comune riguardano i seguenti settori organici, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive

competenze:

- * servizi sociali
- * assetto ed utilizzazione del territorio
- * sviluppo economico.

4. Il Comune attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per meglio esercitare le proprie funzioni.

5. Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi dell'art.14 del D.L. 18.8.2000 N.267 (T.U.E.L.).

6. Il Comune collabora con la Provincia sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante

interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale culturale e sportivo.

7. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art.52

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi che interessano più Comuni e Province, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.

Art.53

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni fra gli Enti Locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare tutte le forme consentite dalla legge,

relativamente alla gestione dei servizi in forma associata.

Art.54

CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti Locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente facendo ricorso

allo strumento della convenzione.

2.La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.53, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3.Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4.Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.55

UNIONE DI COMUNI

1.In attuazione del principio di cui al precedente art.51 e dei principi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267), il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge, sentita e

consultata la popolazione, nei modi previsti dal presente Statuto, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.56

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di

programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative

regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, sentito il Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle attribuzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.57

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la

trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti

economici su specifici problemi.

4. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art.58

ASSEMBLEE PUBBLICHE

Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o che, comunque, siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà procedere alla indizione di pubbliche assemblee; tali assemblee dovranno essere debitamente pubblicizzate e si dovrà distribuire materiale per documentazione dei cittadini. L'amministrazione comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze delle assemblee, quando le proposte

emerse siano compatibili con gli interessi della collettività, con criteri di buona amministrazione e compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Ente Locale.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art.59

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei singoli che soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

Il regolamento stabilirà quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, nonché le modalità ed i tempi per intervenire nel procedimento e per la sua istruttoria.

Art.60

ISTANZE-PETIZIONI-PROPOSTE

Tutti i cittadini, sia singoli che associati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni, proposte

dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardino la materia di esclusiva competenza locale.

La Giunta ed il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi, con atti motivati, sulle predette istanze, petizioni o proposte entro i termini che saranno stabiliti nell'apposito regolamento, che dovrà, fra l'altro, determinare le modalità operative.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.61

PRINCIPI GENERALI

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

I relativi criteri generali vengono stabiliti dal

Consiglio Comunale.

Art.62

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per le politiche locali. Secondo tale principio saranno valorizzate anche le attività sportive assicurando il più ampio accesso e la migliore utilizzazione degli impianti a tutta la collettività.
3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, che devono rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di parere da parte della Giunta.

Art.63

ORGANISMI E PARTECIPAZIONE

Il Comune promuove e tutela le varie forme di

partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art.64

INCENTIVAZIONE

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo secondo i criteri del regolamento

di cui all'art.12 della legge n.241/90.

Art.65

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, se costituite, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art.66

CONSULTE

Relativamente ad argomenti di particolare rilievo sociale che evidenziano la necessità di un'attività di elaborazione e di iniziativa fra il Comune e realtà politiche, sociali, culturali ed economiche presenti nella comunità comunale è facoltà del Consiglio Comunale di istituire in via permanente o temporanea, per il perseguimento di specifici obiettivi, Commissioni miste, denominate consulte.

Apposito Regolamento e l'atto istitutivo stabiliscono le norme di funzionamento delle consulte.

CAPO III

REFERENDUM-DIRITTI DI ACCESSO

Art.67

REFERENDUM

Un terzo dei Consiglieri Comunali o il 10% (dieci

per cento) degli elettori del Comune possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale, referendum consultivo o propositivo.

Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune, che provvede a verificare la validità delle firme raccolte.

I referendum non possono coincidere con altre operazioni di voto.

Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

- a. elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b. personale comunale e delle istituzioni;
- c. funzionamento del Consiglio Comunale;
- d. tutela delle minoranze etniche e religiose;
- e. tributi locali e tariffe tributi;
- f. materie già oggetto di referendum precedenti;
- g. attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali.

5. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.

6. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.68

DIRITTO DI ACCESSO

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.69

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al

precedente articolo.

L'Ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, quale notiziario comunale.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7.8.1990, n.241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art.70

DIFENSORE CIVICO

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è prevista l'istituzione del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Ove nel termine di 60 (sessanta) giorni il Sindaco non provveda, il Difensore Civico ne informa i capigruppo consiliari.

Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati, presso l'Amministrazione comunale, le istituzioni, i

concessionari di servizi, le società che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. Il Difensore Civico ha libero accesso agli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato. Sono posti a disposizione del Difensore Civico, mediante apposito regolamento, le risorse, il personale e gli uffici necessari. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del comune.

3. La carica del Difensore Civico è gratuita.

Allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.

4. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nell'ipotesi prevista all'art.127 del T.U.E.L.

5. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a

scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune , non oltre la terza seduta consiliare successiva a quella di convalida degli eletti.

6. Resta in carica con la stessa durata del

Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

7. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento,

presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le

leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

8. Può essere nominato Difensore Civico chiunque

dimostri di possedere, attraverso l'esperienza maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative; risulti iscritto nelle liste

elettorali di un Comune; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale

Art.71

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DIFENSORE CIVICO

1. La carica di Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano la decadenza:

* la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché di membro della Comunità Montana e delle A.S.L.;

* la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

* l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro

autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;

* l'averne ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano Consiglieri Comunali, Segretario o dipendente del

Comune.

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art.72

RAPPORTI DIFENSORE CIVICO E CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni o suggerimenti. Il Difensore Civico può inviare in

ogni momento relazioni al Consiglio Comunale su questioni specifiche.

2. Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e

tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta le determinazioni di propria competenza al fine di ovviare ai ritardi ed alle irregolarità.

Art.73

DIFENSORE CIVICO CONVENZIONATO

La funzione di Difensore Civico, anche ai fini della sostituzione in caso di assenza o impedimento del Difensore Civico, può essere esercitata anche attraverso apposite convenzioni con altri enti della Pubblica Amministrazione. La convenzione dovrà recepire i principi stabiliti negli articoli del presente capo, nonché definire la dotazione e l'organizzazione dell'Ufficio.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art.74

STATUTO

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Il procedimento per la modifica dello Statuto,
segue quello previsto dalle leggi vigenti in materia.

E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini per

proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Lo Statuto e le sue modifiche, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Art.75

REGOLAMENTI

Il Comune adotta regolamenti:

a. nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b.in tutte le altre materie di competenza comunale.

2.Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle

suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.60 (proposte) del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.76

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, in altre leggi e nello Statuto stesso

e nei termini stabiliti dalla normativa stessa.

Art.77

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge, Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.